Protocollo di intesa

tra

Presidenza del Tribunale di Salerno – Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Salerno – Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno – Camera Penale Salernitana

per la liquidazione degli onorari dei Difensori dei soggetti ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, degli imputati dichiarati irreperibili o cd "irreperibili di fatto", nonché dei cd "insolvibili".

Il Presidente del Tribunale di Salerno

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Salerno

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno

Il Presidente della Camera Penale Salernitana

Considerato che, con il DM n.55/2014 è stato emanato il **Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247;**

che tale regolamento prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali;

che il CNF ha emanato la circolare n. 3-C-2016 per una liquidazione standardizzata degli onorari, per cercare di uniformare su base nazionale le liquidazioni dei Difensori dei soggetti ammessi al "gratuito patrocinio" ovvero irreperibili (anche di fatto) ed insolvibili, con l'auspicio che venga adottato tramite accordi con l'Autorità Giudiziaria;

che le parti convengono la necessità e l'utilità di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi per rendere effettiva, uniforme, rapida ed agevole la loro determinazione e con l'intento di azzerare o quantomeno ridurre significativamente il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario, e che – in ogni caso – è necessario giungere a valutazioni rispettose del decoro della professione forense;

convengono sull'opportunità di adottare le allegate tabelle standardizzate, in parte mutuate dalle tariffe proposte dal CNF nella predetta circolare.

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

In caso di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, il Difensore dovrà tendenzialmente depositare l'istanza di liquidazione degli onorari, almeno il giorno prima dell'udienza in cui è prevista la discussione, presso la cancelleria preposta, con specifica indicazione dell'Autorità Giudiziaria procedente, del nome e cognome dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, della data dell'udienza e del numero del procedimento.

La cancelleria competente provvederà a formare il relativo fascicolo ed a trasmetterlo immediatamente all'A.G. procedente, che sarà così posta nella concreta possibilità di provvedere alla liquidazione all'esito della camera di consiglio, in ossequio alla nuova disciplina di settore.

Sarà onere del Difensore, poi, in sede di discussione orale, comunicare all'A.G. procedente di aver provveduto al deposito dell'istanza di liquidazione presso la detta cancelleria e riportarsi alla stessa.

Nel caso, invece, di deposito dell'istanza di liquidazione lo stesso giorno dell'udienza dinanzi all'A.G. procedente, sarà onere del Difensore allegare anche copia del decreto di ammissione.

In tali casi, ove il Difensore abbia formulato la richiesta aderendo al presente protocollo, il Giudice – considerata anche la previsione di cui all'art.83 comma 3 *bis* del DPR n.115/02 – provvederà a decidere sull'istanza di liquidazione durante la camera di consiglio e darà lettura del decreto di liquidazione dopo la lettura del provvedimento conclusivo del giudizio, con contestuale consegna di copia del decreto alle parti "per notifica". La comunicazione/lettura in udienza costituirà notificazione per le parti presenti o che devono ritenersi presenti.

A tale scopo, sarebbe consigliabile per il Difensore provvedere ad inserire nello stesso corpo dell'originaria istanza di ammissione al beneficio a firma del cliente istante (ovvero, se non possibile, depositare autonomamente in momento successivo, purchè prima del deposito dell'istanza di liquidazione) l'elezione di domicilio dello stesso presso il proprio studio legale, di modo che – anche in caso di assenza dell'imputato al momento dell'emissione del dispositivo o altro provvedimento reso a seguito della camera di consiglio – la lettura del provvedimento di liquidazione e la consegna di copia al Difensore equivalga a notifica anche per l'imputato, sgravando così dal detto adempimento la cancelleria competente.

Si invitano, pertanto, i Difensori istanti – al fine di consentire all'A.G. procedente di poter concretamente emettere il decreto di liquidazione all'esito della camera di consiglio – di depositare l'istanza di liquidazione, almeno il giorno prima dell'udienza, presso la cancelleria a ciò preposta, secondo le modalità innanzi indicate.

In caso di presentazione dell'istanza fuori udienza, il Difensore dovrà allegare copia dei verbali di udienza comprovanti l'attività professionale svolta, nonché il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

In caso di istanza ex art.116 DPR n.115/02, il Difensore di ufficio dovrà allegare, oltre alla copia dei verbali di udienza, lettera raccomandata A/R con la quale ha richiesto il pagamento degli onorari professionali, nota spese redatta secondo i parametri del presente protocollo, d.i. (o titolo equipollente), atto di precetto e verbale di pignoramento mobiliare negativo o infruttuoso.

In caso di istanza di liquidazione ex art.117 DPR n.115/02, è onere del Difensore di ufficio allegare copia dei verbali di udienza, nota spese predisposta secondo il presente protocollo e, se trattasi di irreperibile di diritto, il decreto di irreperibilità; se trattasi di irreperibile di fatto, all'istanza occorre allegare copia della sentenza e dei verbali di udienza, nonché la richiesta di pagamento degli onorari a mezzo raccomandata A/R con cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, l'ultimo domicilio conosciuto, il domicilio dichiarato o eletto, se diverso dallo studio legale, nota spese redatta secondo i parametri indicati dal presente protocollo, ricerche anagrafiche aggiornate negative nel comune di residenza e, se diverso, nel comune di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio, attestazione del DAP da cui risulti che l'interessato non è detenuto.

Ai sensi dell'art.2 comma 2 del DM n.55/2014, sarà liquidato il rimborso spese forfettario nella misura del 15%.

In caso di liquidazione del compenso del Difensore di ufficio che ha esperito il tentativo di riscossione del credito professionale, in aggiunta all'onorario penale ,si provvederà a liquidare i diritti e gli onorari della procedura civile di recupero del credito, il cui importo in via forfettaria si concorda in euro 300,00 oltre IVA e CAP per la procedura monitoria (salvo uniformarsi, se inferiori, agli importi liquidati dal giudice in sentenza o nel d.i.) ed euro 60,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP per la procedura esecutiva.

La redazione dell'istanza di ammissione al "gratuito patrocinio" e/o di corresponsione dei compensi del Difensore è attività rilevante ai fini della liquidazione della "fase introduttiva".

Nell'ipotesi di difesa di più soggetti ovvero di procedimenti riuniti, varranno le regole contenute nell'art.12 comma 2 del DM n.55/2014, ed il difensore depositerà un'unica istanza di liquidazione.

La distinzione tra processi con istruttoria semplice e processi con istruttoria complessa opera solo in materia di gratuito patrocinio e non anche di difesa di ufficio: per quest'ultima troveranno sempre applicazione le tabelle previste per i processi ad istruttoria semplice, indipendentemente dal numero di testimoni escussi e/o dal numero di udienze istruttorie espletate.

Salerno, 13.12.2016

Il Presidente del Tribunale .....

Il Procuratore della Repubblica.....

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e/o un Suo delegato.....Francesco Ritro

Il Presidente della Camera Penale Salernitana.....

TABELLE

GIUDICE DI PACE

1. **Ipotesi base A: sentenze ex art.129 c.p.p.:**
   - **FASE DI STUDIO:** euro 180,00;
   - **FASE DECISORIA:** euro 315,00;

   TOTALE: euro 495,00, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 330,00 (oltre il 15%)

2. **Ipotesi base B: sentenze ex art.129 con fase introduttiva:**
   - **FASE DI STUDIO:** euro 180,00;
   - **FASE INTRODUTTIVA:** euro 225,00;
   - **FASE DECISORIA:** euro 315,00;

   TOTALE: 720,00, meno 1/3 = 480,00 (oltre il 15%)

3. **Ipotesi base C: Dibattimento ipotesi base** (senza fase introduttiva e con massimo 3 testi esaminati):
   - **FASE DI STUDIO:** euro 250;
   - **FASE ISTRUTTORIA:** euro 450;
   - **FASE DECISORIA:** euro 400;

   TOTALE: euro 1100, meno 1/3 = euro 733 (oltre il 15%)

4. **Ipotesi base D: Dibattimento come la C ma con fase introduttiva:**
   - **FASE DI STUDIO:** euro 250;
   - **FASE INTRODUTTIVA:** euro 300;
   - **FASE ISTRUTTORIA:** euro 450;
   - **FASE DECISORIA:** euro 400;

   TOTALE: euro 1400, meno 1/3 = euro 933 (oltre il 15%)

5. **Ipotesi base E: Dibattimento con oltre 3 testi esaminati senza fase introduttiva:**
   - **FASE DI STUDIO:** euro 300;
   - **FASE ISTRUTTORIA:** euro 600;
   - **FASE DECISORIA:** euro 450;

TOTALE: euro 1350, meno 1/3 = euro 900 (oltre il 15%)

6. **Ipotesi base F: dibattimento con oltre 3 testi esaminati e con fase introduttiva:**
   - **FASE DI STUDIO:** euro 300;
   - **FASE INTRODUTTIVA:** euro 300;
   - **FASE ISTRUTTORIA:** euro 650;
   - **FASE DECISORIA:** euro 500;

   TOTALE: euro 1750, meno 1/3 = euro 1166 (oltre il 15%)

Fattori correttivi giudice di pace:

1) **ulteriori udienze oltre la prima, ad esclusione di quelle di mero rinvio: da euro 100,00 ad euro 150,00;**
2) **giudizio con oltre 3 imputati + 25%;**
3) **giudizio con più di 5 capi di imputazione +25%;**
4) **criteri di legge ex art.12 comma 2 del DM 55/2014 (presenza di più assistiti del richiedente e/o di più controparti processuali);**
5) **udienze di mero rinvio: da euro 50 ad euro 100 a seconda che il processo venga chiamato prima o dopo le ore 12,00.**

   Ove sussistano congiuntamente le situazioni indicate ai numeri 2 e 3, l'aumento cumulativo sarà pari al 40%.

GIP

1) **BASE 1: Indagini preliminari senza attività particolari**
   - **FASE DI STUDIO:** euro 405;

   TOTALE: euro 405, meno 1/3 ex art.106-bis: euro 270 (oltre il 15%)

2) **Base 2: Indagini preliminari con interrogatorio**
   - **FASE DI STUDIO:** euro 405;
   - **ISTRUTTORIA:** euro 495;

   TOTALE: euro 900, meno 1/3 ex art.106-bis: euro 600 (oltre il 15%)

3) **Base 3: Camerale fissata dal GIP a seguito di richiesta di archiviazione**
   - **FASE DI STUDIO:** euro 500;
   - **FASE DECISORIA:** euro 700;

TOTALE: euro 1200, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 800 (oltre il 15%)

4) **Base 4: camerale GIP a seguito di atto di opposizione p.o. oppure con memorie difensore:**
   - **FASE DI STUDIO:** euro 500;
   - **FASE INTRODUTTIVA:** euro 360;
   - **FASE DECISORIA:** euro 700;

   TOTALE: euro 1560, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 1040 (oltre il 15%)

GUP

1) **Base A: sentenze ex art.129 o incidenti di esecuzione di scarso rilievo**
   - **FASE DI STUDIO:** euro 405;
   - **FASE DECISORIA:** euro 675;

   TOTALE: euro 1080, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 720 (oltre il 15%)

2) **Base B: Patteggiamenti**
   - **FASE DI STUDIO:** euro 500;
   - **DECISORIA:** euro 675;

   TOTALE: euro 1175, meno 1/3 = euro 783 (oltre il 15%)

3) **Base C: udienza di convalida di arresto o fermo:**
   - **FASE DI STUDIO:** euro 405;
   - **FASE DECISORIA:** euro 675;

   TOTALE: euro 1080, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 720 (oltre il 15%)

4) **Base D: abbreviato semplice**
   - **STUDIO:** euro 500;
   - **FASE DECISORIA:** euro 750;

   TOTALE : euro 1250, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 833 (oltre il 15%)

5) **Base E: abbreviato condizionato**
   - **FASE DI STUDIO:** euro 550;
   - **FASE ISTRUTTORIA:** euro 495;
   - **FASE DECISORIA:** euro 800;

   TOTALE: euro 1845, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 1230 (oltre il 15%)

6) **Base F: udienza preliminare "base"**
   - **FASE DI STUDIO:** euro 405;
   - **FASE DECISORIA:** euro 700;

   TOTALE: euro 1105, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 736 (oltre il 15%)

7) **Base G: udienza preliminare con fase introduttiva (memorie o costituz parte civile)**
   - **FASE DI STUDIO:** euro 405;
   - **FASE INTRODUTTIVA:** euro 360;
   - **FASE DECISORIA:** euro 700;

   TOTALE: euro 1465, meno 1/3 = euro 976 (oltre 15%)

Fattori correttivi GIP e GUP:

1) **ulteriori udienze oltre la prima, ad esclusione di quelle di mero rinvio: da euro 100,00 ad euro 200,00;**
2) **giudizio in cui l'assistito del richiedente la liquidazione sia detenuto per quella causa: + euro 200,00;**
3) **giudizio con oltre 3 imputati + 25%;**
4) **giudizio con più di 5 capi di imputazione +25%;**
5) **reati di competenza tribunale collegiale: + 50%;**
6) **criteri di legge ex art.12 comma 2 del DM 55/2014 (presenza di più assistiti del richiedente e/o di più controparti processuali);**
7) **udienze di mero rinvio: da euro 50 ad euro 100 a seconda che il processo venga chiamato prima o dopo le ore 12,00.**

Ove sussistano congiuntamente le situazioni indicate ai numeri 3 e 4, l'aumento cumulativo sarà pari al 40%.

MONOCRATICO

1) **BASE A: sentenze 129 o incidenti di esecuzione di scarso rilievo**
   - **FASE DI STUDIO:** euro 225;
   - **FASE DECISORIA:** euro 675;

   TOTALE: euro 900, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 600 (oltre il 15%)

2) **BASE B: patteggiamenti**
   - **FASE DI STUDIO:** euro 300;

- **FASE DECISORIA:** euro 675;

TOTALE: euro 975, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 650 (oltre il 15%)

3) **Base C: direttissimi con convalida, conclusi con patteggiamento o abbreviato:**
   - **FASE DI STUDIO:** euro 225;
   - **FASE ISTRUTTORIA:** euro 540;
   - **FASE DECISORIA:** euro 675;

   TOTALE: euro 1440, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 960 (oltre il 15%)

4) **Base D: rito abbreviato "semplice"**
   - **FASE DI STUDIO:** euro 300;
   - **FASE DECISORIA:** euro 750;

   TOTALE: euro 1050, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 700 (oltre il 15%)

5) **Base E: rito abbreviato "condizionato"**
   - **FASE DI STUDIO:** euro 300;
   - **FASE ISTRUTTORIA:** euro 540;
   - **FASE DECISORIA:** euro 800;

   TOTALE: euro 1640, meno 1/3 ex art.106-bis = 1093 (oltre il 15%)

6) **Base F: dibattimento base, senza fase introduttiva e con max 3 testi esaminati**
   - **FASE DI STUDIO:** euro 225;
   - **FASE ISTRUTTORIA:** euro 540;
   - **FASE DECISORIA:** euro 675;

   TOTALE: euro 1440, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 960 (oltre il 15%)

7) **Base G: dibattimento base, con max 3 testi esaminati e con fase introduttiva**
   - **FASE DI STUDIO:** euro 225;
   - **FASE INTRODUTTIVA:** euro 270;
   - **FASE ISTRUTTORIA:** euro 540;
   - **FASE DECISORIA:** euro 675;

   TOTALE: euro 1710, meno 1/3 ex art.106-bis = euro 1140 (oltre il 15%)

8) **Base H: dibattimento con oltre 3 testi esaminati senza fase introduttiva:**
   - **FASE DI STUDIO:** euro 225;
   - **FASE ISTRUTTORIA:** euro 700;
   - **FASE DECISORIA:** euro 850;

   TOTALE: euro 1775, meno 1/3 ex art.106-bis= euro 1183 (oltre il 15%)

9) **Base I: Dibattimento con fase introduttiva ed oltre 3 testi esaminati:**

- **FASE DI STUDIO:** euro 225;
- **FASE INTRODUTTIVA:** euro 270;
- **FASE ISTRUTTORIA:** euro 650;
- **FASE DECISORIA:** euro 850;

TOTALE: euro 1995, meno 1/3 ex art.106-bis = 1330 (oltre il 15%)

Fattori correttivi monocratico:

1) **ulteriori udienze oltre la prima, eccetto quelle di mero rinvio: da euro 100 ad euro 200;**
2) **giudizio in cui l'assistito del richiedente la liquidazione sia detenuto per quella causa: + euro 200;**
3) **giudizio con oltre 3 imputati + 25% ;**
4) **giudizio con più di 5 capi di imputazione + 25%;**
5) **udienze di mero rinvio: da euro 50 ad euro 100 a seconda che il processo venga chiamato prima o dopo le ore 12,00;**
6) **Giudizi celebrati dinanzi al Collegiale: + 50%**
7) **Criteri di legge ex art.12 comma 2 del Dm n.55/2014 (presenza di più assistiti del richiedente e/o di più controparti processuali);**

Ove sussistano congiuntamente le situazioni indicate ai numeri 3 e 4, l'aumento cumulativo sarà pari al 40%.